

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COLONNINE DI RICARICA
PER VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO**

Tra

(Ragione sociale impresa), società....., con sede legale in.....
rappresentata da....., nato a Il CF
..... nella sua qualità di Procuratore domiciliato per la carica ed ai fini del presente
atto ove sopra (di seguito per brevità anche "..."),

E

Comune di Casalecchio di Reno con sede legale in Via dei Mille, n 9 – 40033 Casalecchio di
Reno (BO), codice fiscale 01135570370 in questo atto rappresentata da Ing. Pierre Passarella in
qualità di Dirigente Dell'Area Servizi al Territorio per la carica ed ai fine del presente atto ove
sopra (di seguito per brevità **COMUNE**)

PREMESSO CHE

- il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” adottato nel 2011 dalla Commissione Europea allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della Legge n. 134/2012;
- la “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 - recepita con D.Lgs 257/2016 - sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi” che stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione Europea per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- il Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”, prevede al comma 1 dell’art. 4 che entro il 31 dicembre 2020 siano realizzati un numero adeguati di punti di ricarica accessibili al pubblico, con particolare riferimento alle Città metropolitane

che abbiano registrato nell'ultimo triennio lo sfioramento dei limiti delle concentrazioni inquinanti, come previsto dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

- il Piano Aria Integrato Regionale 2020 - PAIR 2020 approvato con deliberazione n. 115/2017 dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna – che promuove Potenziamento della rete pubblica con punti di ricarica per i veicoli elettrici nelle città;
- il Piano Regionale per la Mobilità Elettrica – “Mi Muovo elettrico” - per lo sviluppo della mobilità elettrica su scala regionale e volto a garantire l'interoperabilità della rete di ricarica e a ridurre l'impatto esercitato dal settore dei trasporti sull'inquinamento atmosferico e sull'aumento delle emissioni di gas serra;
- il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Bologna – PUMS - adottato il 27.11.2018 dal Sindaco metropolitano;
- gli indirizzi espressi dalla missione n. 10 del Documento Unico di Programmazione – DUP – per la promozione di politiche rivolte all'incentivazione della mobilità sostenibile comunale;
- L'Amministrazione Comunale pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile.
- L'Unione Europea sollecita interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici quale obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente.
- Il “Fit for 55” del Green Deal europeo è il pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea per contrastare i cambiamenti climatici, decarbonizzare l'Europa e raggiungere la neutralità climatica ed obbliga le Case Automobilistiche a vendere solo nuovi veicoli a zero emissioni.
- Tale intenzione si può attuare installando nell'ambito comunale alcune strutture per l'erogazione di energia elettrica, con le quali gli automobilisti possono ricaricare la batteria dei loro autoveicoli a propulsione elettrica. Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è pertanto la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il

trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;

- L'impresa Affidataria considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine;
- Tutti i modelli di IdR (Impianti di Ricarica) sono gestiti dal soggetto affidatario con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota ("Electric Mobility Management") e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

2. OGGETTO

Con il presente Protocollo le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.

3. IMPEGNI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Il **Soggetto Affidatario** si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- a. provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – EVC - tramite professionisti qualificati condividendola con il Comune rispetto alla localizzazione e caratteristiche degli impianti definiti in sede di gara;
- b. realizzazione del basamento su cui installare ogni stazione di ricarica;
- c. installazione, messa in esercizio e conservazione in efficienza delle colonnine di erogazione di energia elettrica, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, onde garantire le condizioni di funzionalità e sicurezza dell'impianto. La stazione di ricarica dovrà essere dotata di garanzie, certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge;
- d. realizzare di stalli ed impianti di ricarica accessibili in modo da rendere la ricarica dei veicoli elettrici fruibile da parte di persone con disabilità;
- e. richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle infrastrutture di ricarica EVC;
- f. collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente

distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) che sarà intestata allo stesso soggetto affidatario;

- g. provvedere alla realizzazione di tutte le opere a rete necessarie per alimentare le infrastrutture di ricarica EVC, provvedendo altresì ai ripristini stradali in caso di manomissione del suolo secondo le indicazioni impartite dal Comune e dalla società in house Adopera Srl;
- h. provvedere all'installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, che restano di proprietà del soggetto affidatario;
- i. esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata della concessione;
- j. provvedere a dare copertura assicurativa da responsabilità civile tutte le infrastrutture di ricarica EVC;
- k. provvedere all'esecuzione di tutti i lavori e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC provvedendo altresì ai ripristini stradali in caso di manomissione del suolo pubblico secondo le indicazioni impartite dal Comune e dalla società in house Adopera Srl;
- l. mantenere l'infrastruttura di ricarica EVC al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata della concessione;
- m. adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- n. provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale, che dovrà essere realizzata entro la data di attivazione dell'infrastruttura;
- o. provvedere a tutte le attività di collaudo con successiva rendicontazione al Comune;
- p. assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica ECV;
- q. rimuovere le infrastrutture di ricarica EVC e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune, laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento o provvedimento amministrativo;
 - a. offrire un "servizio clienti" 24 ore/7 giorni a settimana;
 - b. dotare l'EVC di adeguati sistemi di gestione, prenotazione e fatturazione, con riconoscimento utente;
 - c. sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla presenza e/o malfunzionamenti delle infrastrutture di ricarica ECV;
 - d. eseguire i lavori necessari alla installazione delle colonnine di ricarica, ai collegamenti elettrici necessari, alla successiva manutenzione tramite ditte idonee e certificate.
- e. Impegnarsi a garantire una stabile e fattiva collaborazione con il Comune per la realizzazione

di quanto previsto al presente articolo.

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Casalecchio di Reno si impegna a:

- a. supportare la ditta affidataria nell'individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica all'interno del sito di sua proprietà, nel rispetto delle assegnazioni del bando di interesse;
- b. concedere gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo degli EVC per veicoli elettrici (per la superficie occorrente per l'installazione della colonnina di ricarica e per i due stalli di sosta adiacenti) per la durata del presente protocollo e ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità, della visibilità e della pubblica fruibilità;
- c. autorizzare e regolamentare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici in ricarica negli stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato per tutta la durata del presente protocollo;
- d. fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica;
- e. assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità dell'affidatario con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- f. consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installati limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico;
- g. approvare i progetti definitivi delle infrastrutture di ricarica ECV presentati dal soggetto affidatario.
- h. Impegnarsi a garantire una stabile e fattiva collaborazione con la ditta affidataria per la realizzazione di quanto previsto all'art. 3.

5. DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 8 anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune e salvo richieste di proroga da far pervenire entro 6 mesi dalla data di scadenza del protocollo di cui trattasi. Le parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire entro sei mesi dalla data di scadenza del Protocollo stesso, comunque previa espressa manifestazione di volontà da parte dell'Amministrazione Comunale da assumersi nelle forme di legge.

6. COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

7. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

8. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione alle infrastrutture di ricarica di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

9. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che l'**Impresa Affidataria** è il solo e unico titolare del know-how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'Infrastruttura di Ricarica e l'EMM Electric Mobility Management (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

10. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

11 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA – WHITE LIST

1. Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le parti danno atto che in relazione all'Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

2. L'Amministrazione ha verificato, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i., l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.

12 - SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE) PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI.

1. Il Comune di Casalecchio di Reno, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in

attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) Coordinato, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

2. Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza

della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Casalecchio di Reno, accessibile al seguente indirizzo: <https://casalecchio.segnalazioni.net>

3. Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. divieto di pantouflage o revolving doors"), l'Appaltatore dichiara inoltre di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Casalecchio di Reno nei confronti dell'impresa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

4. L'Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casalecchio di Reno; relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Designato" per il suddetto trattamento è l'Ing. Pierre Passarella nella qualità di Dirigente dell'Area Servizi al Territorio del Comune di Casalecchio di Reno.

14. DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NON RISOLVIBILI IN VIA TRANSATTIVA

1. Sono fatte salve le disposizioni in materia di tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e del D. Lgs. 50/2016.
2. E' esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio è quello di Bologna.
3. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

13. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

14. REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo non è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131.

15. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi:

Per Impresa:

Sig.

E-mail:.....

Numero di telefono:.....

Per il Comune:

Responsabile del Procedimento: Ing. Pierre Passarella, Dirigente Area Servizi al Territorio

Referente procedura: Ing. Barbara Devani, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio Immobiliare

E-mail: bdevani@comune.casalecchio.bo.it

Numero di telefono: Tel. 051/598225 (int. 9182) e (int. 9294)

16. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Casalecchio di Reno,

Impresa Affidataria

Comune di Casalecchio di Reno
